

CITTA' DI  
VENEZIA



**REGOLAMENTO**  
**di ripartizione degli incentivi di cui al comma 5 dell'art.92 del**  
**D.Lgs. 12.4.2006 n. 163**

Recepito con deliberazione di Giunta N. 813 del 30 novembre 2001,  
modificato con deliberazione Giunta n° 522 del 5 ottobre 2007, con  
deliberazione di Giunta N. 486 del 4 ottobre 2012

## **INDICE**

- Articolo 1 - principi generali
- Articolo 2 - destinatari dei compensi
- Articolo 3 - opere o lavori incentivati
- Articolo 4 - compiti del direttore di direzione
- Articolo 5 - compiti del responsabile unico del procedimento
- Articolo 6 - gruppo di progettazione – coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – collaudatore
- Articolo 7 - ufficio di direzione lavori – coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - collaudatore
- Articolo 8 - natura dei progetti incentivati
- Articolo 9 - ripartizione dei compensi
- Articolo 10 - modalità di ripartizione dei compensi
- Articolo 11 - erogazione dei compensi
- Articolo 12 - attività affidate a professionisti esterni e società partecipate – economie
- Articolo 13 - perizie di variante e suppletive
- Articolo 14 - entrata in vigore

**ART. 1**  
**PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi disciplinati dall'art. 92, co. 5 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163.
2. In attuazione della norma di cui al comma precedente, una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, e comunque graduata secondo le previsioni dell'allegata tabella A, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, co. 7, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, comprensiva di tutti gli oneri previsti dalla legge, è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti nel vigente regolamento.
3. Per "importo posto a base di gara" di un'opera o di un lavoro s'intende l'importo posto a base d'asta come risultante dal quadro economico approvato dell'opera, con l'esclusione delle somme a disposizione, dell'I.V.A., degli imprevisti, delle varianti e delle altre spese tecniche.
4. La spesa destinata alla corresponsione del compenso in parola è inserita nel fondo di cui all'art 15 del CCNL 1998/2001 e all'art.26 del CCNL 1999/2001 per l'area dirigenziale nella misura massima del 2% degli importi a base d'asta dei lavori previsti nell'elenco annuale delle opere pubbliche, comprensivo di eventuali variazioni ed integrazioni ed il fondo stesso trova una propria autonoma configurazione a seguito dell'approvazione del bilancio annuale di previsione.
5. Le Direzioni che svolgono attività di progettazione devono comunicare alla Direzione S.O.S.I. entro il 31/3 dell'anno successivo, gli importi che nell'annualità di riferimento sono destinati al pagamento degli incentivi e distintamente dei contributi a carico Ente, risultanti dagli impegni di spesa assunti con le rispettive determinazioni dirigenziali.
6. Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con D.g.c. n.813 del 30 novembre 2001.
7. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
8. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso di cui al presente regolamento, ancorché svolte al di fuori del normale orario d'ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

9. Le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale interno costituiscono economie. Costituiscono altresì economie le quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità.
10. Le economie, a qualunque titolo conseguite, incrementano il fondo che finanzia la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti, nonché il fondo per le incentivazioni ai dipendenti di cui all'art. 15 del CCNL 1998-2001 del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali.

**ART. 2**  
**DESTINATARI DEI COMPENSI**

1. Il personale comunale destinatario del compenso è individuato fra quello assegnato alle Direzioni Comunali che svolge le attività indicate all'art. 92, co. 5 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, e che, in particolare, concorre o comunque contribuisce alla formazione degli elaborati progettuali, alla redazione dei necessari atti amministrativi e contabili, ivi compresi i necessari adempimenti preliminari e strumentali di natura patrimoniale, e all'espletamento delle attività relative al procedimento per la realizzazione di ciascun intervento in materia di opere pubbliche.
2. Il compenso è ripartito al personale incaricato delle seguenti attività:
  - a) progettazione e coordinamento della sicurezza per la progettazione;
  - b) direzione lavori, coordinamento della sicurezza per la esecuzione e collaudo;
  - c) espletamento dei compiti del responsabile del procedimento, dei suoi collaboratori e delle relative strutture di supporto che espletano i compiti di cui al comma 1.Qualora una qualsiasi delle predette attività, o parte di essa, sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, ne verrà tenuto conto nella ripartizione del compenso che deve escludere tale fase.

**ART.3**  
**OPERE O LAVORI INCENTIVATI**

1. Ai fini di cui al presente regolamento, per opera o lavoro s'intendono:

- a) gli interventi di realizzazione diretta del Comune previsti nel programma triennale, nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art.128 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;
- b) gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art.3, comma 8, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale e le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del citato D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;
- c) i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale dei lavori in economia;
- d) i lavori di urgenza e provvedimenti di somma urgenza di cui agli artt. 146 e 147 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554;
- e) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, sulla base di un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi ed uno schema di contratto;
- f) opere e/o lavori pubblici attuati secondo la disciplina del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 inseriti in appalti di servizi, per la quota parte relativa ai lavori.

2. I compensi di cui al presente regolamento non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in ipotesi di assenza di qualsiasi elaborato progettuale o qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità.

**ART.4**  
**COMPITI DEL DIRETTORE**

1. Il Direttore della Direzione competente alla gestione dei lavori previsti dall'elenco annuale delle opere pubbliche individua, per ciascuna opera o lavoro pubblico, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalla Giunta Comunale nomina i soggetti cui affidare le attività elencate nell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e i loro collaboratori. Nel provvedimento sono indicate le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto.
  
2. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesti dal singolo intervento, e, di norma, secondo un criterio di rotazione e di continuità sino a completamento dell'opera o dei lavori, con decisione da motivarsi, tenuto conto dell'entità economica dell'intervento stesso.
  
3. Il direttore di direzione, in particolare:
  - a) nomina il responsabile del unico del procedimento per ogni singolo intervento inserito nel programma triennale dei lavori;
  - b) valuta i progetti da affidare a personale interno o a soggetti esterni ai fini della determinazione del coefficiente percentuale da applicare in rapporto all'entità e alla complessità delle opere da realizzare;
  - c) definisce, in relazione alle modalità di realizzazione delle singole opere o lavori, l'incidenza percentuale delle attività di cui al comma 2 dell'art.2, tenendo conto che le fasi affidate a terzi non contribuiscono alla determinazione di tale percentuale.

**ART.5**  
**COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL**  
**PROCEDIMENTO**

1. Per l'attuazione dei compiti previsti dalla legge e per le finalità di cui al presente regolamento, il Direttore di Direzione, su proposta del responsabile unico del procedimento (r.u.p.), costituisce l'ufficio direzione dei lavori, nomina il gruppo di progettazione, nonché il gruppo di collaborazione al r.u.p. per opere o lavori nella fase di competenza della sola amministrazione comunale.
2. Per l'espletamento di tutti i compiti di carattere strumentale ed organizzativo connessi al proprio incarico, il r.u.p. si avvale della collaborazione del personale allo stesso assegnato con funzioni di segreteria, di supporto tecnico, amministrativo e di controllo e validazione dei progetti.
3. Al fine di sovrintendere all'intero processo di realizzazione dell'intervento in ogni sua fase il r.u.p. fa riferimento anche al personale individuato a tale scopo dai responsabili delle direzioni operativamente coinvolte nel procedimento e destinatarie del compenso incentivante di cui al presente regolamento.
4. Prima della corresponsione dei compensi di cui al presente regolamento, il r.u.p. verifica l'effettiva incidenza dell'apporto individuale del personale coinvolto di cui al comma 1, modificando, se del caso, le percentuali preventivamente definite, ed esprime una valutazione sul personale delle strutture di staff e di supporto di cui si è avvalso.

## **ART.6**

### **GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

1. La redazione di ciascun progetto, quando è necessario l'apporto di una pluralità di competenze, è effettuata da un gruppo di progettazione formato da personale dipendente dell'Amministrazione comunale in possesso di capacità professionali ed operative specifiche necessarie per il progetto.
2. Fanno parte del gruppo di progettazione i dipendenti che contribuiscono, ciascuno con la propria professionalità ed esperienza, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.
3. Nella formazione del gruppo di progettazione si tiene conto:
  - a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;
  - b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere e lavori ai quali il progetto si riferisce;
  - c) della qualità ed entità dell'opera da realizzare.
4. All'interno del gruppo di progettazione vengono di norma individuate le seguenti figure:
  - a) progettista (incaricato della redazione del progetto) inteso quale tecnico abilitato all'esercizio della professione ai sensi del 4° comma art.90 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, che determina le soluzioni progettuali assumendosene le relative responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati;
  - b) collaboratore principale, inteso quale tecnico che provvede allo sviluppo del progetto in conformità alle direttive del progettista, sottoscrivendo come collaboratore gli atti progettuali;
  - c) collaboratore inteso quale tecnico che coadiuva il collaboratore principale nello sviluppo del progetto e nella redazione dei singoli elaborati;
  - d) esecutore inteso quale soggetto che provvede alla copiatura degli elaborati, alla riproduzione, fascicolazione ed archiviazione dei medesimi;
  - e) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
  - f) eventuali collaborazioni interne all'Amministrazione, ma fornite da dipendenti in servizio presso strutture diverse da quelle alla quale appartiene il gruppo di progettazione.

5. Il responsabile unico del procedimento indica altresì:
- a) l'opera o il lavoro da progettare e il programma nel quale è stato previsto;
  - b) il costo presunto dell'opera o del lavoro da realizzare;
  - c) i termini entro i quali devono essere consegnati gli elaborati;
  - d) la composizione nominativa del gruppo di progettazione tenendo conto degli eventuali accordi definiti con le altre direzioni per le strutture di supporto con l'indicazione delle relative professionalità e compiti;
  - e) l'individuazione delle aliquote con le quali suddividere all'interno del gruppo la quota parte del compenso previsto dal presente regolamento per l'attività di progettazione, tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2.

**ART.7**  
**UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI**  
**COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI**  
**ESECUZIONE / COLLAUDATORE**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, prima dell'espletamento della relativa gara il direttore competente su proposta del r.u.p. provvede con ordine di servizio all'istituzione di un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Al momento della costituzione dell'ufficio per la direzione lavori il direttore di direzione nomina ove necessario il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
3. Il direttore di direzione almeno 30 giorni prima della data di ultimazione dei lavori, ovvero della data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo qualora non sostituito dalla certificazione di regolare esecuzione, a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
4. Gli atti di nomina di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione delle aliquote percentuali del compenso previsto dal presente regolamento per il compimento delle relative attività, tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2.



**ART.9**  
**RIPARTIZIONE DEI COMPENSI**

1. In attuazione di quanto previsto al comma 2 dell'art.1, il direttore di direzione stabilisce il coefficiente percentuale da applicare in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
2. La ripartizione dei compensi fra le attività da svolgere di cui al comma 2 dell'art. 2, è operata dal direttore di direzione sentito il responsabile del procedimento, sulla base di una graduazione percentuale riferita a ciascuna attività, oscillante tra una quota minima ed una massima, che tiene conto dell'entità e del grado di responsabilità connesse all'attività da espletare.
3. In caso di violazione, accertata dal direttore di direzione sentito il r.u.p., da parte del soggetto incaricato ai sensi dell'art. 2 comma 2 dei doveri e dei compiti assegnatigli, che comporti ritardi allo svolgimento del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica, il soggetto responsabile dell'omissione o della violazione o del ritardo perde il diritto alla quota di compenso a lui spettante.

**ART. 10**  
**MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI**

1. La ripartizione del fondo è operata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione delle percentuali definitive di cui all'allegato B, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel medesimo allegato e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera.

## **ART. 11**

### **EROGAZIONE DEI COMPENSI**

1. La liquidazione dei compensi per gli interventi di “importo posto a base di gara” maggiore di 500.000 € viene effettuata alle seguenti scadenze:

a) Gruppo di progettazione:

- 50 % dell'importo spettante ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro ;
- il restante 50% dell'importo spettante ad approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione

b) Gruppo Direzione Lavori:

- 100% dell'importo spettante ad approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione

c) Responsabile unico del procedimento e collaboratori vari; strutture di supporto :

- 50% dell'importo spettante ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro;
- il restante 50% dell'importo spettante ad approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione

La liquidazione dei compensi per gli interventi di “importo posto a base di gara” minore o uguale a 500.000 € viene effettuata in un'unica soluzione ad approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della contabilità semplificata, sia al Gruppo di progettazione che al Gruppo di Direzione Lavori che al Responsabile unico del procedimento e collaboratori vari/strutture di supporto.

2. Gli incentivi vengono erogati annualmente, previa verifica della conclusione delle fasi sopra specificate.

3. La verifica della quota parte dell'incentivo costituente economie avviene al momento dell'erogazione dello stesso al personale interno, in relazione alla conclusione di ogni singola fase secondo quanto previsto al comma precedente.
4. Il direttore competente comunica al Direttore Finanza e Bilancio e alla Direzione Risorse Umane le economie accertate a seguito dell'applicazione del presente regolamento.
5. Fermo restando per la Dirigenza quanto stabilito dall'art. 8 del CCDI 1998 - 2001, la retribuzione collegata alla produttività sommata a quella dell'incentivazione derivante dall'applicazione del presente Regolamento può essere attribuita fino alle seguenti cifre lorde massime:

• P. O.	44.000.000
• UOC	36.250.000
• Categoria D	35.813.000
• Categoria C	35.007.000
• Categoria B	34.680.000
• Categoria A	34.403.000

per i compensi riferiti a periodi antecedenti il 31.12.2004.

Con riferimento ai compensi riferiti a periodi successivi al 1.1.2005, trovano applicazione gli artt. 15 co. 4 e 34 co. 5 del CCDI 2004- 2005.

6. L'eventuale eccedenza della produttività non sarà corrisposta e le risultanti economie andranno ad incrementare in quota parte il fondo di cui all'art. 15 del CCNL.

## **ART. 12**

### **ATTIVITA' AFFIDATE A PROFESSIONISTI ESTERNI E SOCIETA' PARTECIPATE - ECONOMIE**

1. Qualora l'Amministrazione si avvalga anche di professionisti esterni per le attività di progettazione, direzione dei lavori e/o collaudo (cd. attività miste) o anche solo in caso di collaborazione a tali attività e qualora incarichi una società partecipata, la somma da ripartire a titolo di incentivo viene ridotta in misura proporzionale all'apporto del personale esterno stesso e la relativa riduzione costituisce economia di gestione.
2. Le economie vengono quantificate dal direttore competente di concerto con la Direzione Programmazione e Controllo.
3. Le suddette economie incrementano le risorse che finanziano il fondo dei Dirigenti, nonché il fondo per le incentivazioni ai dipendenti di cui all'art. 15 del CCNL.

## **ART. 13**

### **PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE**

In caso di perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006, l'incentivo non viene riconosciuto se la perizia è dovuta ad errori o omissioni della progettazione. In tutti gli altri casi l'incentivo, calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva, va riconosciuto nella misura ridotta del 50% se la perizia comporta maggiori oneri per l'Amministrazione, nella misura ridotta del 20% se la perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione.

## **ART. 14**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.

2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del Regolamento.

3. In via sperimentale, per tutte le opere in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Nucleo, nella valutazione delle prestazioni dei dirigenti relative all'anno 2007, ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato dei dirigenti impegnati nelle attività di progettazione, tiene conto degli eventuali risparmi di spesa conseguiti rispetto agli stanziamenti, nonché dell'avvenuto rispetto dei tempi di consegna.

## **TABELLA A**

### **GRADUAZIONE AI FINI DEL COMPENSO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

- Progetti di importo fino a Euro 774.685,35  
= 1,5%
- Progetti di importo fra Euro 774.685,35 e Euro 5.164.568,99 =1,4%
- Progetti di importo fra Euro 5.164.568,99 e Euro 12.911.422,48  
=1,2%
- Progetti di importo fra Euro 12.911.422,48 e Euro 24.996.513,92  
=1,1%
- Progetti di importo superiore a Euro 24.996.513,92  
=1,0%

<b>TABELLA B</b>			
<b>RIPARTIZIONE PER ATTIVITA' E SOGGETTI AVENTI DIRITTO</b>			
<b>A T T I V I T A ' </b>	<b>%</b>	<b>SOGGETTI</b>	<b>% minime/ massime</b>
a) PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE	dal 24% al 38%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incaricato della redazione del progetto</li> <li>• coordinatore sicurezza per progettazione</li> <li>• collaboratori</li> </ul>	2% - 5%
b) DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA PER L'ESECUZIONE E COLLAUDO	D A L 2 4 % A L 4 3 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore dei lavori</li> <li>• coordinatore sicurezza per l'esecuzione</li> <li>• collaudatore</li> <li>• collaboratori</li> </ul>	4% - 5%  3% - 5%
c) COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, SUOI COLLABORATORI E STRUTTURE DI SUPPORTO	D A L 2 9 % A L 5 2 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile del procedimento</li> <li>• Collaboratori</li> <li>• struttura di supporto compresi gli accertamenti e le acquisizioni patrimoniali</li> </ul>	}12%36%  16%-20%